

<u>DECRETO-LEGGE 14 aprile 2023, n. 39 Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.</u> -	PROPOSTE EMENDATIVE (sono riportate solo le parti di articolo a cui si propone di apportare modifiche)	OSSERVAZIONI E MOTIVAZIONI
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»; Considerato che la persistente situazione di scarsità idrica determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile e in quello irriguo, anche in aree densamente popolate del Paese; Considerato che il citato fenomeno siccitoso potrebbe determinare gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il coordinamento di tutte le iniziative e le attività finalizzate alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche,</p>		

<p>           aumentando la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e riducendo le dispersioni di risorse idriche; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi della crisi nel settore idrico connessa alla situazione metereologica in atto, prevedendo misure finalizzate ad individuare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture idriche primarie nonché degli interventi di ammodernamento volti al contenimento e alla riduzione delle perdite di risorsa idrica;            Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2023;            Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;         </p> <p style="text-align: center;">EMANA il seguente decreto-legge:</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p style="text-align: center;">Cabina di regia per la crisi idrica</p> <p>1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica, di seguito denominata «Cabina di regia», organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su delega di questi, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1.</p> <p style="text-align: center;">Cabina di regia per la crisi idrica</p>	<p>           Occorre distinguere tra interventi “di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica”, che si ritiene possano essere solo gli interventi emergenziali da quelli di medio/lungo periodo, riconducibili al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, istituito con la legge 9 novembre 2021, n. 156, finalizzato alla programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e alla promozione del potenziamento e dell'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti         </p>

per gli affari regionali e le autonomie e dal Ministro dell'economia e delle finanze. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati. Quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere invitati altresì il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato.-Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici partecipa alle riunioni della Cabina di regia con funzioni di segretario.

2. La Cabina di regia esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono la Cabina di regia effettua una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.
4. Entro il termine di cui al comma 3, le amministrazioni competenti comunicano alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo

climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche. Un coinvolgimento diretto e attivo delle Autorità di bacino nella programmazione pluriennale di medio-lungo periodo garantisce che le opere programmate siano quelle che più rispondono a criteri di priorità, connessi al quadro conoscitivo dello stato delle risorse idriche: significa in sostanza fondare e supportare le scelte programmatiche degli interventi a scala nazionale, sulla coerenza con la pianificazione di gestione a scala distrettuale e quindi con gli obiettivi di qualità e quantità dei corpi idrici e con eventuali situazioni di stress idrico mappate o certificate dal distretto.

Coerentemente con quanto indicato nell'art. 5, anche alla luce di realtà già presenti nel territorio distrettuale dell'Appennino Settentrionale, si ritiene che debbano essere favoriti gli interventi sugli invasi esistenti e la realizzazione di nuove opere, finalizzate ad ottimizzare un uso plurimo dei volumi idrici, in termini di contrasto alla crisi idrica, uso idropotabile, utilizzo irriguo e industriale, produzione di energia elettrica e di laminazione delle piene. In questo modo sarà possibile rispondere efficientemente alle diverse esigenze del territorio, garantendo, allo stesso tempo, la sostenibilità ambientale delle opere ed un rapporto costi/benefici maggiormente efficace. I piani di gestione delle Autorità distrettuali già contengono nella loro programmazione l'individuazione di opere che potrebbero essere a tal fine destinate ad un uso plurimo.

restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

5. Entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.
6. Il decreto di cui al comma 5 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di decreto di cui al presente comma è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

7-bis Fermo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, sulla base dei programmi di misure contenuti nei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali e approvati ai sensi della direttiva 2000/60/CE e delle ulteriori programmazioni in materia di risorse idriche, la cabina di regia, su proposta del Commissario di cui all'art. 3, avvia la predisposizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.

8. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia:

a) svolge attività di impulso e coordinamento in merito alla realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, nonché al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni;

b) ferme restando le competenze e le procedure di approvazione previste a legislazione vigente, monitora la realizzazione delle infrastrutture idriche già approvate e finanziate nell'ambito delle politiche di investimento nazionali ed europee, ivi incluse quelle di coesione, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC), anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

c) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

d) nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte ai sensi del presente articolo, promuove, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente idoneo a precludere la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3 ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi, nonché qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del relativo cronoprogramma, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2;

e) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi destinati alla realizzazione degli interventi urgenti di cui alla lettera b) e al comma 3, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche

dati esistenti.

9. Per le funzioni di cui ai commi 2 e 8, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscono periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati sulla base delle informazioni di cui al comma 9 e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. I Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia,

<p>mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 2. Superamento del dissenso e poteri sostitutivi</p> <p>1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d) , alla gestione delle situazioni di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina di regia, attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui di cui all'articolo 12, commi 1, 5, 5 -bis e 6, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.</p> <p>2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, lettera d) , rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b) , senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117,</p>		

quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Art. 3.

Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

1. Al fine di provvedere alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica e di ottimizzare l'uso della risorsa idrica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei ministri, è nominato il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di seguito «Commissario». Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, **sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11.** Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il

Art. 3.

Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Sulla base di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 3 ("il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali..."), occorre rafforzare il raccordo degli Osservatori con il Commissario straordinario nazionale introdotto e disciplinato dal presente articolo.

Si ritiene che tale supporto debba essere valorizzato e arricchito di contenuti, anche per garantire il corretto svolgimento delle funzioni del Commissario. Nella sostanza si propone di prevedere la creazione di un flusso di informazioni reciproco tra il Commissario e gli Osservatori distrettuali e, in tal senso, si suggerisce che possano essere introdotte modifiche puntuali sia all'art. 11 che all'art. 3 comma 3.

Nello specifico, si evidenzia che la regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi nei periodi estivi già avviene in seno ad alcuni Osservatori sugli utilizzi idrici costituiti presso le Autorità di bacino sin dal momento della loro istituzione.

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

2. Il Commissario provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

3. Il Commissario, inoltre:

- a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale;
- b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5;
- d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni,

3. Il Commissario, inoltre:

- a) acquisisce i dati relativi allo stato di severità idrica su scala nazionale **sulla base delle analisi prodotte dagli Osservatori di cui all'art. 11;**
- b) acquisisce dalle autorità concedenti il censimento delle concessioni di derivazione rilasciate su tutto il territorio nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed idroelettrici e delle domande di concessione presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto **e lo mette a disposizione degli Osservatori di cui all'art. 11;**
- c) provvede, senza che ciò comporti alcun indennizzo, alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5, **informandone gli Osservatori di cui all'art. 11.** E' fatta salva la corrispondente riduzione del canone di

<p>delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;</p> <p>f) verifica e monitora lo svolgimento dell' iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;</p> <p>g) effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;</p> <p>h) collabora con le regioni e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.</p> <p>4. In caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.</p> <p>5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario può adottare in via d'urgenza, i</p>	<p>concessione;</p> <p>d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma degli interventi indicati nei piani di ambito adottati ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del <b>programma di misure dei Piani di gestione delle acque elaborati dalle Autorità di distretto</b></p> <p>e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni, delle misure previste dall'articolo 146 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4;</p> <p>f) verifica e monitora lo svolgimento dell' iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato alle operazioni di sghiaimento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione degli interventi correttivi ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 4, in caso di inerzia o ritardo; provvede all'individuazione delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3;</p> <p>g) effettua una ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione;</p> <p>h) collabora con le regioni e <b>le Autorità di bacino distrettuali e</b> le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia.</p> <p><b>i) partecipa, anche attraverso un suo delegato, agli Osservatori di cui all'art. 11</b></p> <p><b>l) formula alla cabina di regia di cui all'art. 1 la proposta di Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico</b></p>
---	--

provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incide. Il Commissario può operare con i poteri di cui al comma 2, secondo periodo.

ai fini dell'approvazione.

6. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui due unità di livello dirigenziale non generale reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato in

posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5 -ter , del decreto legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui al presente comma può avvalersi altresì fino a un massimo di cinque esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine è autorizzata la spesa di 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresì,

<p>fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) , 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 4. Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche</p> <p>1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 3, e comma 8, lettera b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai predetti interventi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Laddove previsto, sui predetti interventi il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, è reso nel termine di sessanta giorni. I termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della metà.</p> <p>2. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati al miglioramento del rendimento e delle prestazioni ambientali delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, le procedure di cui all'articolo 19 del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche</p>	

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. L'autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati alla procedura di VIA. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. Qualora l'autorità competente non provveda entro il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità

3. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, il Commissario, sentite le regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe di cui al primo periodo individuano le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il

<p>Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3</p> <p>4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.</p> <p>5. Al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, le amministrazioni procedenti sono autorizzate a concludere i procedimenti, in deroga all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica</p> <p>1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica</p> <p>1. Al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, <b>sentite le regioni e le province autonome interessate e le Autorità di bacino distrettuali territorialmente competenti d'intesa con la regione territorialmente competente e fermo quanto indicato all'art. 3 comma 3 lettera c)</b>, provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, <b>anche in deroga ai limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione, fatte comunque salve eventuali esigenze di sicurezza dello sbarramento o delle sponde.</b>  <b>La regolazione dei volumi e delle portate non comporta la corresponsione di indennizzi da parte</b></p>	<p>La norma così come emendata mira a chiarire la possibilità per il Commissario di una gestione dei volumi invasati legata all'emergenza e quindi la ripartizione degli stessi tra usi anche diversi da quelli originariamente concessionati.</p> <p>Alla luce di ciò è opportuno esplicitare che la regolazione dei volumi e delle portate non comporta alcun riconoscimento di indennizzi o compensi, fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione.</p>

infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.

3. Per il conseguimento delle medesime finalità di cui al comma 1, il Commissario può fissare un termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità

della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone demaniale di concessione" nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le attività di regolazione relative ai volumi degli invasi di cui al presente comma, il Commissario acquisisce, per le dighe di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente, e secondo quanto indicato all'art. 3 comma 3 lettera c) e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti la sicurezza, può altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche conto dei Piani di emergenza delle dighe di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, recante «Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2014, n. 256, e dei piani di laminazione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei

<p>concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.</p>	<p>ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 marzo 2004, n. 59.</p>	
<p>Art. 6 Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo</p> <p>1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera e - quinquies ) è aggiunta la seguente: «e -sexies ) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato».</p>		
<p>Art. 7. Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo</p> <p>1. Al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto, è autorizzato fino al 31 dicembre 2023 dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020.</p> <p>2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano</p>		<p>Osservazione generale: Si propone di valutare e approfondire il rapporto tra questa norma, il regolamento europeo che entrerà in vigore a giugno e lo schema di DPR sul riuso già oggetto di consultazione pubblica. Ciò al fine di definire coerentemente la disciplina del transitorio.</p>

<p>l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al primo periodo sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione di cui al comma 1, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico di cui al terzo periodo, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.</p> <p>3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 è predisposto dal gestore dell'impianto di cui al medesimo comma 1, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.</p> <p>4. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 8.</p> <p>Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi individuati dal Commissario, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla lettera a) , dopo le parole: «manutenzione di opere» sono aggiunte le seguenti: «inclusi gli invasi»</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8.</p> <p>Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi</p> <p>1. Ai fini dell'attuazione delle opere necessarie alla manutenzione degli invasi <del>individuati dal Commissario</del>, all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla lettera a), dopo le parole: «manutenzione di</p>	<p>Osservazione generale  Si condivide la norma e si ritiene che debba avere una portata non limitata alla fase emergenziale.</p>

<p>b) alla lettera c) : 1) al primo periodo, dopo le parole: «livellamento di opere in terra» sono aggiunte le seguenti: «; i sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «additivi per scavo meccanizzato,» sono inserite le seguenti: «nonché fitofarmaci,».</p>	<p>opere» sono aggiunte le seguenti: «inclusi gli invasi»          b) alla lettera c) : 1) al primo periodo, dopo le parole: «livellamento di opere in terra» sono aggiunte le seguenti: «; i sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «additivi per scavo meccanizzato,» sono inserite le seguenti: «nonché fitofarmaci</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione</p> <p>1. All'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e», sono inserite le seguenti: «comunque solo»</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 10. Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione</p> <p>1. All'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s -bis ) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA» e il secondo periodo è soppresso;</p> <p>b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;</p> <p>c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse; d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute,», sono inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28</p>		

agosto 1997, n. 281,» e le parole: «nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse.

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte seconda:

1) all'Allegato II, il punto 17 -ter è soppresso;

2) al punto 8 dell'Allegato IV, dopo la lettera s) , è inserita la seguente: «s -bis ) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s;»;

b) alla parte terza, all'Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 è inserito il seguente: «1.2.3 -bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE

(1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, è pari a  $\Delta S_{max} < 5\%$

(2) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione (VLE) di cui all'articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all'articolo 76.

(3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere.».

Art. 11.  
 Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica

Art. 11.  
 Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica e **altre misure in materia di Autorità di bacino distrettuali**

Il tema della siccità è stato affrontato a livello normativo europeo e nazionale già a partire dal 2000. Non è un caso che la direttiva quadro in materia di acque (cfr. direttiva

<p>1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti: «, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»;</p> <p>b) dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:</p> <p>«Art. 63 -bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). – 1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo dell'Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC)</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche</p>	<p>1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti: «, l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»;</p> <p><b>a bis) all'art. 63 sostituire il comma 5 con il seguente</b> <b>"Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati, in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica</b> <b>Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o loro delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o loro delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e il Ministro della cultura o loro delegati, nonché il Segretario Generale che vi partecipa senza diritto di voto.</b> <b>Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue e, per le problematiche legate alla siccità, il Commissario straordinario di cui all'art. 3 del decreto-legge 39 del 2023. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza</b></p>	<p>2000/60/CE) espliciti tra i suoi scopi proprio quello di contribuire a mitigare gli effetti della siccità. La sua concreta attuazione, in particolare attraverso l'adozione a livello distrettuale, dei Piani di gestione delle acque rappresenta, quindi, di per sé una prima risposta che gli Stati membri hanno messo in campo ormai dal 2009 per affrontare il problema della siccità alla scala distrettuale.</p> <p>Nel corso degli anni l'approccio al problema della carenza idrica e della siccità, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto, è tuttavia mutato grazie alla visione integrata che la direttiva quadro e le direttive ad essa connesse hanno sempre più favorito e promosso: da un lato è emersa la necessità di mettere a sistema le informazioni disponibili in materia di risorse idriche e di avere dati costantemente aggiornati sui bilanci idrici, sulle concessioni, sugli usi delle acque, sullo stato dei corpi idrici, e così via, a supporto di una pianificazione di gestione in grado di fornire la fotografia reale e attuale dello stato della risorsa a scala distrettuale; dall'altro il ripetersi, quasi annualmente, di situazioni di scarsità idrica, spesso sfociate in emergenze dichiarate a livello nazionale, ha determinato un progressivo rafforzamento sul campo del ruolo degli Osservatori sugli utilizzi idrici, incardinati presso le Autorità di bacino distrettuali, quali strutture di coordinamento tra i molteplici enti competenti in materia e di raccordo con il livello nazionale; con il presente decreto-legge si chiede il cerchio: superando la contingenza della singola situazione emergenziale, gestibile anche attraverso gli strumenti di protezione civile,</p>
---	--	---

<p>relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente</p>		
<p>3. L'osservatorio assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.</p>	<p>o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica o suo delegato con l'apposizione della firma sulle stesse, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.</p>	<p>l'approccio complessivo al problema evolve verso una più strutturata gestione della risorsa e del connesso rischio siccità, attraverso una governance multilivello (Cabina di regia centralizzata, Commissario straordinario, Autorità di bacino e Osservatori, ...) che non può prescindere dagli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti a scala nazionale, distrettuale, regionale e locale.</p>
<p>4. L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>a ter) all'art. 63 comma 6 sostituire la lettera g) con la seguente "g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la dotazione organica, il piano del fabbisogno del personale, trasmettendoli per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"</p> <p>a-quater) all'art. 63 comma 6 aggiungere la lettera h) "approva, su proposta del Segretario generale, i regolamenti di organizzazione e funzionamento della Conferenza Operativa e dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici"</p> <p>a-quinquies) all'art. 63 comma 10 lettera a) dopo le</p>	<p><b>Sulla norma dell'art. 11 del decreto-legge in oggetto, avente ad oggetto "Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica"</b> non si può che confermare la piena condivisione dei contenuti e delle finalità dell'articolo de quo, che mira a rafforzare la governance distrettuale con specifico riferimento alla gestione delle crisi idriche, nell'ambito della più ampia governance multilivello del settore. In particolare, la norma trasforma gli Osservatori Permanenti sugli utilizzi idrici, nati su base volontaristica (a seguito della sottoscrizione nel 2016 di specifici protocolli d'intesa promossi dal Ministero dell'Ambiente tra i vari enti competenti), in veri e propri organi delle Autorità distrettuali, con funzioni di supporto per il governo integrato della risorsa idrica e di raccolta, aggiornamento, elaborazione e diffusione dei dati relativi alle disponibilità idriche e agli usi della risorsa nel territorio distrettuale, in stretta correlazione anche con gli obiettivi dei corpi idrici, fissati nei Piani di gestione delle acque elaborati dalle Autorità.</p>

5. L'osservatorio delibera a maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale.».

parole "e successive modificazioni" introdurre le seguenti "anche con specifico riferimento alla mappatura del rischio siccità a scala di bacino, per una coerente gestione di tale rischio attraverso la pianificazione di bacino" e in fondo dopo le parole "programmi di intervento" aggiungere "anche al fine di tener conto dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi ad essi connessi"

b) dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

«Art. 63 -bis (Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici). – 1. Presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale è istituito un osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel seguito anche "osservatorio permanente", che costituisce un organo dell'Autorità e opera sulla base degli indirizzi adottati ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5. L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche, anche nei confronti del Commissario di cui all'art. 3 del decreto legge 39/2023, e cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee, allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, coordinandolo con il quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in funzione degli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonché di quelli della Strategia nazionale di

Si ritiene che la diversa natura degli Osservatori, organi operativi delle Autorità di bacino, possa favorire l'istituzionalizzazione di un raccordo e di un coordinamento più incisivo tra tutti gli enti competenti in materia, al fine di supportare tecnicamente ogni eventuale decisione da assumere sia nell'ambito delle ordinarie attività di gestione delle risorse idriche che ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale derivante da deficit idrico. Da quest'ultimo punto di vista, la norma introdotta dall'art. 11 deve essere indiscutibilmente correlata e raccordata anche con quella prevista, nel corso della scorsa stagione siccitosa, dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" che ha modificato l'art. 16 del codice di protezione civile, prevedendo che "allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico" si possa procedere all'adozione, anche in via preventiva, della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale qualora, "sulla base delle informazioni e dei dati anche climatologici disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali", sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

La norma del decreto-legge in oggetto, sancendo al comma 2 un vero e proprio obbligo informativo verso le Autorità di

adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC). Al fine di armonizzare le attività di cui al presente comma, l'Osservatorio permanente individua e definisce le tipologie, le modalità e i tempi di raccolta, trasmissione, elaborazione e restituzione dei dati, anche a supporto delle attività del Commissario, e individua i soggetti che dovranno assicurare l'implementazione dei flussi informativi e tenuti agli obblighi di cui al comma 2"

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis

"1-bis - L'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Tutti i punti di prelievo, restituzione e le eventuali opere di accumulo di risorsa idrica devono essere dotati di dispositivi di misura per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo, degli eventuali volumi accumulati e, ove presenti, delle portate e dei volumi d'acqua restituiti in corrispondenza dei punti di restituzione. L'Osservatorio Permanente definisce gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento dei predetti dispositivi nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'Autorità concedente ed all'Autorità di bacino competente per territorio, anche per le finalità di cui all'art. 145 del presente decreto"

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi di bonifica, le società di gestione del servizio idrico e gli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti a rendere disponibile

bacino distrettuali di tutti gli enti, territoriali e non, competenti in materia di risorse idriche (regioni, enti d'ambito, consorzi di bonifica, gestori del s.i.i. e altri enti) mira a garantire - sin dalla sua istituzione formale - la piena efficacia operativa del nuovo organo delle Autorità, che nasce proprio con la finalità di favorire un flusso di informazioni costante e certificato per la valutazione dei livelli di severità idrica in atto e, al contempo, rafforza il ruolo pianificatorio e di programmazione delle Autorità di bacino che, sulla base dei dati e delle informazioni messe a disposizione, possono elaborare non solo scenari previsionali anche formulando proposte relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni, ma procedere alla mappatura del rischio siccità a scala di bacino e di distretto anche ai fini della corretta gestione di tale rischio attraverso la pianificazione di gestione e, quindi, individuare gli interventi e le misure anche gestionali necessarie e prioritarie a tale scopo, tenendo conto degli obiettivi fissati per i singoli corpi idrici e a scala distrettuale.

Quest'approccio, partendo dall'emergenza in corso, potrà favorire un aggiornamento dei piani di gestione delle acque, anche attraverso la messa a punto di "stralci tematici e funzionali" del più generale Piano di gestione ex art. 13 della direttiva 2000/60/CE in un'ottica sempre più orientata ai cambiamenti climatici e agli eventi estremi: nel nostro Piano esiste già dal 2015 una mappatura delle flash flood (bombe d'acqua), perchè allora non pensare anche all'elaborazione di una mappatura del

con continuità e in formato aperto i dati e le informazioni in loro possesso all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente **secondo modalità e specifiche definite in sede di Osservatorio.**

3. L'osservatorio **provvede alla valutazione dei livelli di severità idrica sulla base di appositi indicatori e della loro evoluzione e all'immediata comunicazione dei relativi esiti alla Cabina di Regia, al Commissario straordinario nonché al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione dei livelli della severità idrica in atto, della relativa evoluzione, ivi compresi i dati sui** dei prelievi **significativi** in atto, **anche ai fini della** nonché per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al livello di severità idrica definito. Nei casi di cui al primo periodo, **anche ai fini di quanto previsto all'art. 16 del d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice di protezione civile),** l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte **al Commissario** anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla base degli scenari e delle proposte di cui al secondo periodo, il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

4. L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale.

Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o

rischio siccità?

Tornando alle disposizioni dell'art. 11, occorre rafforzare il raccordo degli Osservatori con il Commissario straordinario nazionale introdotto e disciplinato all'art. 3. Al comma 1 di tale articolo questo coordinamento è appena abbozzato, nella parte in cui si dice che "il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali...": si ritiene che tale relazione debba essere valorizzata e arricchita di contenuti, a supporto delle stesse funzioni del Commissario. Nella sostanza si propone di prevedere la creazione di un flusso di informazioni reciproco tra il Commissario e gli Osservatori distrettuali e, in tal senso, si suggerisce che possano essere introdotte non solo modifiche puntuali all'art. 11 per dar conto di ciò ma anche alcune limitate modifiche all'art. 3 comma 3 lettere b) e c) del decreto legge, prevedendo rispettivamente che il Commissario metta a disposizione degli Osservatori i dati derivanti dal censimento delle concessioni e che ai fini e preliminarmente all'assunzione di eventuali decisioni in materia di regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi venga acquisito il parere degli Osservatori (in questa fase gli Osservatori già si pronunciano sulla regolazione dei volumi da rilasciare!). Le norme interessate da queste proposte di modifica sono, in sostanza, gli articoli 3, 5 e 11 del decreto-legge, sulle quali l'Autorità se richiesto si dichiara disponibile a elaborare eventuali proposte di

rimborsi comunque denominati. L'osservatorio permanente può essere integrato dal Commissario di cui all'art. 3 del decreto-legge 39/2023 o da un suo delegato e, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, ivi compresi quelli firmatari dei protocolli d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti già operanti presso le Autorità di bacino, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono nominati con decreto del capo dipartimento competente in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente che prevede, altresì, le modalità di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale.

emendamento.

A rafforzamento della governance distrettuale nella gestione delle crisi idriche ma non solo, si propongono anche alcune semplificazioni al fine di garantire un maggiore rafforzamento dell'operatività delle Autorità di bacino distrettuali e uno snellimento delle procedure nella convocazione e nel funzionamento degli organi e nell'approvazione degli atti gestionali dell'ente. In particolare, sulla base dell'esperienza fin qui maturata si suggeriscono alcune puntuali modifiche all'art. 63 del d.lgs. 152/2006 per garantire la piena operatività della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP), che è l'organo di indirizzo delle Autorità, presieduto dal Ministro dell'Ambiente: si ritiene a tal fine necessario prevedere che ciascun partecipante alla CIP possa delegare un proprio rappresentante alla seduta, non necessariamente un sottosegretario e che il potere di convocazione della CIP spetti al Ministro dell'Ambiente o suo delegato, in qualità di Presidente della stessa. Al contempo si ritiene opportuno che una norma analoga a quella prevista al comma 5 dell'art. 11 del decreto-legge, relativa all'approvazione di un regolamento di funzionamento e di organizzazione dell'Osservatorio sugli utilizzi idrici, da parte della Conferenza Istituzionale Permanente possa essere introdotta anche per il funzionamento della Conferenza Operativa, per meglio disciplinare e regolamentare l'operatività di tale organo consultivo assai importante nella elaborazione dei Piani di bacino. Infine si

		<p>semplifica la procedura di approvazione degli atti gestionali delle Autorità da parte del Ministero vigilante.</p>
	<p>Dopo l'art. 11, inserire l'art. 11 bis con la seguente formulazione:</p> <p><b>Art. 11 bis "Misure di rafforzamento delle Autorità di bacino"</b></p> <p><b>"Al fine di potenziare le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in termini di personale, assicurando l'immediata capacità operativa degli Osservatori distrettuali permanenti di cui all'art. 11, le Autorità di bacino distrettuali sono autorizzate a valere sulle risorse di cui al comma 607-bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ad avviare le procedure per il reclutamento del personale secondo le dotazioni organiche e i Piani triennali di fabbisogno del personale 2023 - 2025 deliberati dalle rispettive Conferenze Istituzionali Permanenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'Economia e Finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio"</b></p>	<p>Anche al fine di assicurare la piena operatività al nascente Osservatorio e fare in modo che lo stesso agisca efficacemente, si ritiene necessario che sia inserita una disposizione che consenta alle Autorità di bacino di procedere immediatamente al reclutamento del personale in attuazione del fabbisogno deliberato a marzo 2023 dalle Conferenze Istituzionali Permanenti. La proposta ha già copertura finanziaria (pari al 20%) a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 607 della L.234/2021.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12.</p> <p>Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe</p> <p>1. All'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 3:</p> <p style="padding-left: 20px;">1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a 40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro»;</p> <p style="padding-left: 20px;">2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro a 2.000</p>		

<p>euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro e 10.000 euro»;</p> <p>b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3 -bis . Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente.».</p> <p>2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: «sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento è una società od ente con personalità giuridica le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono esclusivamente a carico della persona giuridica e sono fissate in misura variabile da venticinquemila a duecentocinquantamila euro».</p>		
<p>Art. 13. Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica</p> <p>1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è approvato un piano di comunicazione nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.</p> <p>2. Il piano di cui al comma 1, è predisposto dal</p>		

Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

Art. 14.  
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 aprile 2023